



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

ESAMINATA l'istanza prot. n. 11765 dell'11 luglio 2018 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in più paesi Italia/Bulgaria, appartenenti all'Unione Europea dal Sig. Emanuele Brancone;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del richiamato D. Lgs. n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

PRESO ATTO dell'attestazione N° 07-00-41 del 14 marzo 2018, rilasciata dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica "e"*, secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii., e costituisce titolo per l'esercizio della professione di Insegnante di Sostegno, professione non regolamentata in Bulgaria;

ESAMINATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 413, pubblicata in data 12 gennaio 2024, resa all'esito del giudizio incardinato dal Sig. Emanuele Brancone con ricorso iscritto al RG n. 7795/2023 di quell'Ufficio giudiziario, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima n. 2600, pubblicata in data 8 aprile 2022;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18, pubblicata il 28 dicembre 2022, relativa a titoli di studio conseguiti in Bulgaria e finalizzati all'insegnamento su classe di concorso (materia) che in Italia è professione regolamentata;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esperienza professionale maturata dal Sig. Emanuele Brancone integra e completa la formazione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite l'"Internal Market Information System" (IMI), con quesito n. 580475.1 del 23 novembre 2023, ha inviato formale e specifica richiesta alla competente Amministrazione bulgara relativamente alla materia e alla fascia di età degli alunni ai quali è possibile insegnare per analogo titolo e identico percorso di studi, conseguito in Bulgaria, da altro istante;

PRESO ATTO della risposta pervenuta in data 28 febbraio 2024 dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Bulgaria: *"Your applicant can work with children from 3-6 years of age and students from 7 to 19 years of age in kindergartens and schools. Resource teachers can co-teach with teachers in kindergartens and schools. They participate in structuring and conducting a pedagogical situation or lesson and consult teachers on adapting the way of teaching to children/students with special educational needs"*;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del D. Lgs. n. 206/2007, che prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7/10/2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano di madrelingua italiana, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del D. Lgs. n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra menzionata la sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione Settima, n. 413 pubblicata in data 12 gennaio 2024;

DISPONE

1. - Il titolo di formazione professionale così composto:

- Laurea in Filosofia conseguita in data 22 ottobre 2008 presso l'Università degli Studi di Bari;
- Certificato di qualifica professionale di "Insegnante di Sostegno" Serie NBU, N. 4045, n. reg. 879 rilasciato il 2 marzo 2018 dalla "Nuova Università Bulgara" di Sofia,

posseduto dal Sig. Emanuele Brancone, nato a Grottaglie (TA), il 14 gennaio 1986, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è titolo per l'esercizio della professione di docente su posto sostegno, nel seguente ordine e grado di istruzione:

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ADSL)

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca